RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 2

Istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

E' istituito il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero". Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle regioni ed alle province autonome, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricolo e alimentare, alla pesca marittima, nonche' alle competenze statali in materia di usi civici, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, nonche' attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attivita' di indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati;

d) interventi di esclusivo interesse nazionale, nelle materie e con le procedure di cui al comma 6;

e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione;

f) fissazione di standard, norme tecniche, marchi, denominazioni tipiche di origine. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di pesca marittima di competenza del Ministero della marina mercantile

relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72;

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola nel Mezzogiorno. Il Ministro stabilisce intese con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita' per il coordinamento dei rispettivi settori. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche' per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato, che si riunisce con frequenza almeno trimestrale, e' presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Il Comitato concerta, tra l'altro, interventi con particolare riferimento: agli interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di ricerca e di informazione finalizzate alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; al Fondo di solidarieta' nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agro- alimentare; alla cooperazione agro-industriale ed alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fito-sanitaria; alla omologazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunita' europee e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 5 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-competenze-regionali-e-statali-in-materia-1993/art-2-istituzione-del-ministero-per-il-coordinamento-delle-politiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it